



DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Emendamenti

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

Al comma 1 lett. a), dopo le parole “relative alle competenze delle regioni”, la frase è così riformulata “ *e di quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei Comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade*” .

Motivazione

L'emendamento intende puntare ad una riorganizzazione delle disposizioni del Codice anche con particolare riferimento alle competenze dei Comuni sulla circolazione nei centri abitati .

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

Al comma 1, lett. c), dopo il punto 5) è aggiunto il punto 6):

6) la revisione delle procedure inerenti l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie.

Motivazione

L'emendamento è di imprescindibile rilevanza e pone l'attenzione sulla necessità di una revisione delle procedure inerenti le sanzioni amministrative pecunarie, per consentire un più compiuto utilizzo dei proventi stessi per finalità di sicurezza. Ciò, anche in considerazione delle numerose modifiche apportate circa l'utilizzo degli stessi.

Art. 2
(Principi e criteri direttivi)

Al comma 1 lett. l), dopo le parole “linee guida e di indirizzo destinate”, sostituire alle parole “alle amministrazioni locali” con “agli enti proprietari delle strade”.

Motivazione

In questo modo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predisporrà linee guida e di indirizzo circa la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani non solo destinate alle amministrazioni locali, ovvero ai Comuni, ma, in un’ottica di sicurezza, per tutti gli enti proprietari delle strade, includendo quindi anche le provincie e le regioni.

Art. 2
(Principi e criteri direttivi)

Al comma 4, dopo le parole “del Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.” inserire la seguente ultima frase “*Nel caso in cui i predetti procedimenti riguardino attività di competenza delle Regioni e degli Enti Locali è sentita la Conferenza Unificata*”.

Motivazione

In un’ottica di collaborazione circa i procedimenti di competenza è utile anche il coinvolgimento degli enti locali e delle regioni attraverso la Conferenza Unificata. Anche le regioni sono d’accordo circa l’inserimento di tale previsione.